



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE – FONDO PENSIONE FON.TE.

Aggiornamento 01.07.26

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.300,00 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 26.500,00 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi Euro 7.950,00 annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di *reintegro* della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro il predetto limite di 5.300,00 euro annui. La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti degli strumenti finanziari in cui investono i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Tale aliquota si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione¹.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati di cui alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) e s.s.m., ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) nonché, in base alla Legge di Bilancio 2026, agli strumenti finanziari emessi da soggetti che operano nella realizzazione di progetti in settori infrastrutturali (quali turismo, cultura, ambiente, risorse idriche, trasporti, sanità, telecomunicazioni ed energia), per i quali saranno definiti specifici limiti di investimento.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei

¹ La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% (11,50% per l'anno 2014) al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi Pensione in ciascun periodo di imposta. Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. Regime fiscale delle prestazioni (per i montanti accumulati in periodi antecedenti al 01/01/2007, prendere visione del documento riepilogativo allegato)

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari:

è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati” o da PIR. I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (Rendita vitalizia)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)². Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione accesa in data anteriore e non integralmente riscattata (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025: Rendita a durata definita, Prelievi ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni.

- *Rendita a durata definita con erogazione periodica o con prelievi liberamente determinabili*

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

- *Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni*

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ed un'aliquota minima del 9%). Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione accesa in data anteriore e non integralmente riscattata (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)

La parte imponibile della R.I.T.A. è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ed un'aliquota minima del 9%)³. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita

³ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

anticipata ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di R.I.T.A. è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto "Regime fiscale del fondo pensione". Ai sensi dell'art. 11 comma 4-quater del decreto legislativo 252 del 2005 le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione accesa in data anteriore e non integralmente riscattata (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale;

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione accesa in data anteriore e non integralmente riscattata (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

- a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione accesa in data anteriore e non integralmente riscattata (anche in assenza di trasferimento dall'uno all'altro Fondo).

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

3. Comunicazioni degli aderenti

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Modello: "Modulo dichiarazione contributi non dedotti" reperibile su www.fondofonte.it

Contributi reintegratori con effetto fiscale

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale. In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Modello: Modulo reintegro anticipazioni reperibile su www.fondofonte.it

Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.

Modello: Modulo premio di produttività reperibile su www.fondofonte.it

5. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

6. Link utili per approfondimento:

Circolare Agenzia delle Entrate n.70 del 2007

https://www.covip.it/sites/default/files/discipline_fiscali/Fin071216n70.pdf

Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410900/Risoluzione+n.+29_2025/77006702-f31f-37e2-d532-1a11dc0fa49d

Legge di Bilancio per il 2026

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG>



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123 Istituito in Italia



Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma



Tel +39 06.83393207



<https://www.fondofonte.it/contatti/>



www.fondofonte.it

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ALLEGATO AL DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE del FONDO PENSIONE FON.TE.

Aspetti Generali

Relativamente ai montanti accumulati dal 2007, le prestazioni pensionistiche erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita, le anticipazioni e i riscatti sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Alle parti di prestazioni riferibili ai montanti accumulati entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. L'unica prestazione che deroga all'applicazione del principio fiscale del *pro rata temporis* è la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con esclusivo riferimento ai montanti accumulati presso i rispettivi fondi di categoria post gennaio 2018 la tassazione delle prestazioni è analoga a quella prevista dal d.lgs 252/2005.

Di seguito uno schema di sintesi dei regimi applicabili.

Prestazioni Pensionistiche			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
In forma di rendita vitalizia	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
In forma di rendita a durata definita	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prelievi liberamente determinabili	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 20% fino al 15%
In forma di capitale	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione

R.I.T.A.			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
R.I.T.A.	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria) sia per dipendenti pubblici che per i privati		

Anticipazioni			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

Riscatto parziale (fiscalmente agevolato)			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa dipendente volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria a zero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto Totale (fiscalmente agevolato)			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto per premorienza	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

Riscatto totale o parziale per perdita dei requisiti (cause diverse)			
Tipologia	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento ecc..)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%

(mobilità, ecc.)	fallimento			
---------------------	------------	--	--	--